N. 278/2012 Gen.
N. ..... P.
N. ..... F.N.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

N. 3009/2010 Ruolo Gen.le

ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI MILANO

Con preghiera di notifica dell'unito atto alle persone sotto indicate:

1) Sig. MUSLUM MAVI C/O AVV.TO LIVIO NERI – VIALE REGINA MARGHERITA N. 30 MILANO

2)MINISTERO DELL'INTERNO C/O AVVOCATUR DISTRETTUALE DELLO STATO (DR A. BELLISARIO) – VIA FREGUGLIA N. 1 MILANO

3) P.G. (DOTT.SSA PEZZA) C/O CORTE DI APPELLO DI MILANO - SEDE

Milano, 24 GENNAIO 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emma CAVALLO

CORTE D'APPELLO MILANO

RELAZIONE DI NOTIFICA
UNEP Corte d`Appello di Milano
Spec: 5,40 27/01/2012 Cron. ABIS/1/212
Zona: 18 (839) CURRI FRANCO R
Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. ho per ogni legale effetto notificato l'atto che precede a:
1) Avv. NERI LIVIO X MUSLUM MAVI
VIALE REGINA MARGHERITA,30 MILANO 20100 (MI)

a mani di persona qualificatasi per _____

Ricevuto

a mani di:
impiegato dip.te incaricato alla ricezione
~~Portiere in busta chiusa~~ - ~~signora con recapito n. cre~~
tale qualificatosi, capace e comp. convivente, che si incarica della consegna domiciliatario-destinatario e familiari conviventi al momento assenti.

Milano, 30 GEN. 2012
UFFICIALE GIUDIZIARIO
FRANCO CURRI

N. 3009/2010 VG R.G.

N. 278/2012 Cron.
N. ..... Rep.
N. ..... F.N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone,dei Minori e della Famiglia

CORTE APPELLO MILANO
Rilasciata copia autentica uso ufficio all'Avvocatura Stato - Art. 14 Legge 3-4-1979 n. 103
24 GEN. 2012

La Corte riunita in camera di Consiglio nelle persone dei signori:

dott. Bianca La Monica — Presidente

dott. Patrizia Lo Cascio — Consigliere rel.

dott. Laura Laera — Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa tra

MUSLUM MAVI rappresentato e difeso dall'avv.Livio Neri siccome ammesso a patrocinio a spese dello Stato

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pt rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato

APPELLATO

E CON l'INTERVENTO DI

PROCURA GENERALE in persone del Sostituto procuratore generale

Oggetto: Status di rifugiato

CONCLUSIONI APPELLANTE:

come in foglio separato allegato

CONCLUSIONI APPELLATO:

respingersi le domande avverse perché infondate.

CONCLUSIONI PG:

respingersi l'impugnazione

CONCLUSIONI PER APPELLANTE

Voglia la Corte di Appello di Milano,

in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata,

rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,

In via principale:

a) accertare e dichiarare, in capo all'attore Muslum Mavi, lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n.722/54, e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967;

In via subordinata:

b) accertare e dichiarare il diritto dell'attore Muslum Mavi all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10, comma 3, della Costituzione; e, in ogni caso, in conseguenza della declaratoria sub a) o sub b):

c) dichiarare l'obbligo della Questura convenuta di rilasciare all'attore un permesso di soggiorno in Italia per motivi di asilo;

In via ulteriormente subordinata:

d) accertare la sussistenza, in capo all'attore Muslum Mavi, dei requisiti di inespellibilità di cui agli artt.1-quater, co.4, L. n.39/1990 e 15, co.2, lett.c, DPR n.303/2004; e conseguentemente:

e) dichiarare l'obbligo della Questura convenuta di rilasciare all'attore un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 440/10 del 14-1-2010 Il Tribunale di Milano, respingeva il ricorso proposto da MAVI MUSLUM, cittadino turco di etnia curda, con il quale lo stesso chiedeva riconoscersi lo status di rifugiato, in subordine il diritto all'asilo costituzionale, in via di ulteriore subordine chiedeva accertarsi il suo diritto alla inespellibilità dal territorio nazionale, con riconoscimento del suo diritto a permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, il Muslum, riproponendo le medesime domande già svolte in primo grado, richiamando la gravità della situazione dei curdi del suo paese di origine, la particolarità della sua storia personale di iscritto al partito Hadep, sottoposto a stringenti controlli e fermi di Polizia con insulti e maltrattamenti, causa per esso Muslum di insonnia, stato di angoscia persistente e grave depressione che lo avevano indotto a fuggire dal paese di origine insieme alla moglie e ai due figli.

Si costituiva il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto sia del gravame.

Rinviato il procedimento per l'acquisizione del fasciolo di primo grado e precisate le conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi, la Corte, all'udienza del 17.6.2011, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte di dover premettere in fatto che l'odierno reclamante, cittadino turco di etnia curda, nato a Elbistan, ha riferito di essere stato iscritto, sin dal 1993, al partito Hadep (poi Dehap), svolgendo attività politica di base (partecipazione a riunioni, distribuzione di volantini, trasporto di materiale di propaganda stante la disponibilità di automezzo), ancora che nel suo villaggio (Elbistan) vi erano stati scontri violenti tra l'esercito turco e gli indipendentisti curdi, seguiti da strettissimi controlli di polizia che avevano riguardato tutti gli abitanti del villaggio ritenuti simpatizzanti con il partito Hadep e dunque anche esso Muslum, consistiti in pedinamenti, frequenti fermi per interrogatori, con vessazioni e maltrattamenti. Il Muslum ha ancora riferito di aver sviluppato, a seguito di detta situazione, numerosi disturbi psico-fisici quali insonnia, continua angoscia e forte depressione, e di avere deciso, non riuscendo più a sopportare la situazione di tensione creatasi, di fuggire con la moglie e i due figli, temendo anche per la loro sicurezza.

Orbene la versione fornita dal Muslum è sempre stata ribadita dallo stesso con coerenza sia dinanzi alla preposta Commissione, che in sede giudiziaria ed ha trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi dal Tribunale: Mavi Alise (moglie del Muslum) e Mehemet Kurt, i quali hanno confermato sia l'attività politica dell'odierno reclamante con il partito Hadep, sia i pressanti controlli di Polizia dallo stesso subiti con interrogatori, e vessazioni, sia ancora lo stato di tensione e paura da tale situazione determinatisi a carico del Muslum, sfociati in disturbi nervosi di angoscia e depressione, ai quali conseguiva la decisione del Muslum di darsi alla fuga all'estero, a rimedio di tale situazione di

insicurezza di vita, disturbi, peraltro, secondo i testi, ancora presenti in capo al Muslum.

Orbene la riferita situazione va, a giudizio di questa Corte, valutata anche alla luce della decisione del Muslum di condurre con sé la famiglia, circostanza che riveste carattere di conferma di una condizione di vita nel paese di origine dallo stesso percepita come intollerabile e preoccupante anche per la sicurezza della sua famiglia, tanto che l'appellante non ha esitato a sottoporre moglie e figli a un viaggio pericoloso e dall'esito incerto. Di ciò va dunque tenuto conto nella valutazione delle richieste dell'appellante in ordine alle quali deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte, in adesione a costante giurisprudenza della Suprema Corte, reputa che non possa essere positivamente vagliata la richiesta di asilo costituzionale, che non risulta avere rilevanza autonoma, risolvendosi detta richiesta nel diritto di far ingresso nel territorio nazionale per avanzare la domanda di protezione internazionale e di permanere nel territorio sino al completamento della relativa procedura.

Quanto alle richieste di protezione internazionale nelle forme della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria si ritiene che l'acclarata situazione personale del Muslum, che sicuramente ha rivestito rilievo di lesione di diritti fondamentali della persona, essendo il Muslum, prima della sua fuga, stato sottoposto a trattamento inumano e non rispettoso della dignità personale in ragione della sua appartenenza alla minoranza etnica curda, vada valutata alla luce della situazione attuale del suo paese di origine.

Si tratta di paese, la Turchia, che onde conseguire l'ammissione nella Cpmunità europea ha sicuramente tentato la via di una maggiore apertura rispetto ai principi di vita democratica, con riferimento al rispetto diritti fondamentali della CEDU e in particolare alla libertà di espressione e di ciò viene infatti dato atto nell'ultima "Risoluzione del Parlamento Europeo sulla relazione 2010 sui progressi della Turchia" disponibile su accreditati siti internet, ciò nonostante sicuramente non risultano risolti i problemi della minoranza curda nel paese, tuttora impedita di coltivare le proprie tradizioni e di far liberamente uso della lingua curda ed, invero, di ciò sono prova la notizia della repressione, nel dicembre 2010, di manifestazioni studentesche all'università di Ankara, nonché, in particolare, il processo in corso a Diyarbakir contro 115 attivisti curdi impegnati politicamente, arrestati nel corso di operazione di Polizia denominata KCK, scattata a seguito del successo del partito DTP (filocurdo) alle elezioni del 2009, partito poi disciolto, processo del quale ha dato anche notizia la stampa nazionale italiana.

Si tratta di situazione generale dunque non ancora pacificata, alla luce della quale vanno considerate la comprovata attività politica del Muslum a favore dell'allora esistente partito filocurdo Hadep e le conseguenti vessazioni da esso subite, le cui conseguenze sul piano psicofisico personale sono per lo stesso ancora attuali, situazione complessiva che induce a ritenere che al Muslum debba essere accordata la protezione sussidiaria, dovendosi ritenere che sussista per lo stesso, in caso di rientro nel suo paese di origine, il rischio di subire ancora un trattamento inumano in ragione della sua appartenenza alla minoranza curda e della

sua pregressa attività politica e comunque di subire gravi conseguenza personali sul piano dell'equilibrio psicofisico.

Va alla luce delle svolte considerazioni riformata l'impugnata sentenza, affermandosi il diritto di Muslum Mavi alla protezione sussidiaria.

La aprticolarità della questione tratta giustifica la compensazione delle spese del grado tra le parti.

PQM

La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da Muslum Mavi contro Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.44072010, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza:

1) Dichiara che Mavi Muslum nato a Elbistan (Turchia)il 9.10.1973 ha diritto alla protezione sussidiaria.
2) Dichiara compensate le spese del grado.

Milano 29.11.2011

Il Consigliere est. Il Presidente

(dott.P.Lo Cascio) (dott.B.La Monica)

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria
Oggi 24 GEN 2012

DATO AVVISO TELEMATICO
24 GEN. 201

Per copia conforme all'Originale ad uso ufficio
Milano, 24/01/12